

## **ALLEGATO B**

### **AUTORIZZAZIONI**

#### **“IMPIANTO IDROELETTRICO DENOMINATO “IDROVAL 4” CON DERIVAZIONE D’ACQUA DAL TORRENTE CHISONE”**

Comuni di Villar Perosa e San Germano Chisone

Proponente: SANGERMANOENERGIE s.r.l.

Presentato per la fase di Valutazione ex. art. 12  
Legge Regionale 14 dicembre 1998, N. 40

Prot. n. 93826 /2014Torino, 04/06/2014

Pratica n. 091572

Rif. Vs. Prot. 68922/2014 del 18.04.2014 (pos. 87/84-ex TO10066)

Spett.le  
Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche  
Sede

**OGGETTO: D.Lgs. 387/2003 – domanda in data 29.05.2012 di Sangermanoenergie S.r.l. di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico (già IDROVAL 4) in Comune di San Germano Chisone a mezzo di derivazione d'acqua dal torrente Chisone in Comune di Villar Perosa – parere circa sopralluogo eseguito in data 21.05.2014.**

Richiamato il precedente parere del servizio scrivente di cui alla nota prot. 705721/2012 del 14.09.2012, e facendo alla conferenza dei servizi del 15.05.2014 ultimo scorso e al sopralluogo istruttorio del giorno 21.05.2014 alle ore 10.00 in Comune di Villar Perosa, dall'esame preliminare dell'ultima documentazione agli atti, trasmessa dalla ditta Idroval s.r.l. in data 28.03.2014 (ns. prot. 78552/2014 del 08.05.2014), nel formulare le valutazioni di competenza, come già anticipato nella sede del sopralluogo del 21.05.2014, si rileva quanto segue:

1. il previsto manufatto costituito dalla vasca di carico della condotta forzata (avente le dimensioni massime in pianta della di m. 20.00x75.00), localizzata lungo il canale di scarico dell'esistente centrale di Villar Perosa, collocato sull'impronta del canale e in fregio al rilevato della S.P. p023t02 al km 1+150 circa ( a circa m.150 dallo svincolo con la S.P. p166 dir.02 – svincolo via Galileo Ferraris), in corrispondenza della confluenza con un rio naturale denominato Rivo delle Caserme dovrà essere traslato fuori dalla fascia di rispetto individuata dall'attuale PRGC alla coerenza dell'area ZN2 e comunque nel rispetto della fascia di rispetto individuata in m. 10.00 per le strade assimilabili alla cat. C, prevista dall'art.26, comma 3, lett.c) del D.P.R. 16.12.1992 n.495 e s.m.i., nelle more delle specifiche competenze comunali in materia urbanistica.
2. in merito alla previsto attraversamento della S.P. p023t02 al km 1+150 circa ( a circa m.150 dallo svincolo con la S.P. p166 dir.02 – svincolo via Galileo Ferraris), con la condotta forzata in acciaio DN2500, posato mediante spingitubo a circa – m. 8.54 (base condotta) rispetto al piano strada, l'allegata Relazione geologica e geotecnica (elab. 2696-02-00102), in sede esecutiva dovrà essere implementata con specifiche analisi inerenti la compatibilità delle nuove opere con il rilevato stradale esistente con le eventuali precauzioni da adottare in sede realizzativa. Inoltre lo stesso progetto esecutivo dovrà essere corredato nello specifico con il piano di manutenzione dell'opera di attraversamento corredato sulle modalità d'intervento ordinario e straordinario, totalmente a carico del soggetto proponente o concessionario.
3. Nelle more di quanto sopra evidenziato, gli elaborati tecnici, in sede di redazione del progetto esecutivo, dovranno essere implementati con specifico progetto delle barriere di sicurezza,

estese dall'attuale svincolo con la S.P. p166 dir.02 - svincolo via Galileo Ferraris fino all'attuale ponticello esistente sulla S.P. p023t02 al km 0+850 circa, corredato di un'analisi dei criteri di utilizzo ed installazione dei dispositivi di sicurezza stradale di cui all'art. 3 dell'istruzioni tecniche allegate al D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 2367 del 21/06/2004 e s.m.i., e la presentazione dello stralcio del progetto esecutivo dell'opera di cui all'art. 2, commi 1, 2, 3 del D.M. LL.PP. n. 223 del 18/02/1992 e s.m.i. dal quale si evinca la scelta e le relative motivazioni riguardante l'utilizzo delle barriere di sicurezza.

4. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, pur riscontrando una preliminare compatibilità dell'intervento con le infrastrutture esistenti alle condizioni sopra evidenziate, ci si riserva di formalizzare un parere definitivo o il provvedimento finale di competenza esclusivamente con la presentazione di specifica istanza secondo le modalità desumibili dal sito : <http://www.provincia.torino.gov.it/viabilita/esercizio/>, corredata di quanto sopra indicato. Si coglie l'occasione per evidenziare che lo stesso sarà assoggettato alla presentazione di una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 27, comma 9 del D.Lgs. 30.04.1992 n.285 e s.m.i. di importo pari al valore delle opere autorizzate e interferenti con la viabilità provinciale.

Quanto sopra evidenziato in linea tecnica, è stato valutato esclusivamente per quanto di competenza previsto dal vigente Codice della Strada (D.Lgs. 30.4.1992 n.285 e s.m.i.) agli artt. 20, 21, 22, 25, 26, 30 e 33 e relativo Regolamento di Attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n.495 e s.m.i.); a tal fine sono fatti salvi pareri o valutazioni diverse in materia geologica, geotecnica o idraulica espressi dai servizi o enti preposti alla tutela dei relativi vincoli. Le documentazioni e gli approfondimenti sopra richiesti risultano fondamentali per proseguimento dell'iter istruttorio da parte del Servizio scrivente.

Il rilascio del successivo provvedimento autorizzativo di competenza, a conclusione dei procedimenti di cui all'oggetto, sarà comunque assoggettato ai relativi canoni previsti dal citato Codice della Strada.

**Responsabile del procedimento e dell'istruttoria: Arch. Roberto GORIA**

Distinti saluti.

Il Dirigente del Servizio Esercizio Viabilità

(Ing. Sandra BELTRAMO)

rg



REGIONE  
PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste  
Settore Sismico

[sismico@regione.piemonte.it](mailto:sismico@regione.piemonte.it) - [sismico@ent.regione.piemonte.it](mailto:sismico@ent.regione.piemonte.it)

Data 10.6.2014  
Protocollo n. 30487 DB1423

Spett. le Regione Piemonte  
Direzione regionale Opere pubbliche, difesa  
del suolo, economia montana e foreste  
Settore Foreste  
Corso Stati Uniti, 21 - Torino

Riferimento prof. n. 68922/2014 - Posizione 87/84 (ex TO10066) del 18.04.2014, prof. Regione n. 22440 del 22.04.2014.

**OGGETTO:** D. Lgs. 387/2003 – Domanda di Sangermanoenergie s.r.l di Autorizzazione Unica per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (idraulica) nei Comuni di Villar Perosa e San Germano a mezzo di derivazione dell'acqua dallo scarico della Centrale Energie S.p.A.

Parere ai sensi della L.R. 45/1989 e dell'art. 31 della L.R. 56/1977, come modificato dalla L.R. 3/2013.

#### *Premessa*

Con nota prof. n. 68922/2014 del 18.04.2014 la Provincia di Torino- Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria- Servizio Gestione Risorse Idriche, ha trasmesso l'avviso di convocazione della Conferenza di Servizi per il giorno 12.05.2014 inerente l'istanza in oggetto, di cui gli elaborati progettuali sono stati precedentemente trasmessi dal proponente su supporto informatico e resi disponibili via web in formato digitale.

A seguito delle risultanze della Conferenza dei Servizi del 12.05.2014, la documentazione è stata integrata dal proponente con nota del 21 maggio (prof. Regione 27656 del 23.05.2014).

Con nota del 22.05.2014 (ricevuta al prof. regionale n. 29442 del 04.06.2014) è successivamente pervenuta la richiesta di parere ai sensi dell'art. 31 della L.R. 56/1977 come modificato dalla L.R. 3/2013, unitamente alle dichiarazioni delle Amministrazioni comunali di San Germano e Villar Perosa con le quali si attesta che le opere in previsione ricadono in parte in zone soggette a pericolosità elevata individuate nello strumento urbanistico vigente e non risultano altrimenti localizzabili sotto il profilo tecnico, tenuto conto delle esigenze funzionali dell'intervento.

In base alle informazioni derivate dal progetto, risulta altresì che gli interventi ricadono in parte in territorio soggetto a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 45/89 e che la relativa autorizzazione, in base ai parametri dimensionali fissati dalla normativa vigente, è di competenza dell'amministrazione regionale, tenuto conto che il volume di scavo movimentato in area soggetta a vincolo, secondo i dati forniti dal proponente, risulta pari a circa 42.000m<sup>3</sup>. Si segnala che, in base a quanto previsto dalla DGR n. 64-7417 del 7 aprile 2014, (Allegato A alla parte I, Par. 7, punto 3), il parere ai sensi della L.R. 45/89 assolve anche i disposti di cui all'art. 31 sopra citato.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione in questione, il proponente ha inoltrato la relativa richiesta al competente Settore Foreste che con nota del 09.06.2014 ha successivamente



inoltrato al settore scrivente la richiesta di svolgere l'istruttoria tecnica per le tematiche di competenza.

#### Verifica istruttoria

In base ai dati di progetto, risulta che le aree soggette ai vincoli della L.R. 45/89 interessate dal progetto, corrispondono a settori del fondovalle del T. Chisone, per i quali gli elementi di pericolosità geologica sono riconducibili esclusivamente a processi di natura idraulica.

In particolare le trasformazioni interessano superfici ad andamento nel complesso sub pianeggiante, corrispondenti alla fascia d'alveo di piena ordinaria ed alle superfici terrazzate adiacenti, raccordate tra loro da scarpate caratterizzate da altezze di ordine metrico.

Gli interventi significativi in previsione in tale contesto sono rappresentati in primo luogo dalla vasca di carico in c.a., e del complesso di opere finalizzate all'attraversamento della S.P. n. 23 con tecnica spingitubo, comprendenti interventi di consolidamento con jet grouting ed opere di sostegno con micropali.

Le ulteriori opere sono connesse alla posa della condotta forzata e comprendono gli scavi a pareti verticali con profondità fino a 5.0m, armati con blindaggio a cassero; in corrispondenza al tratto immediatamente a valle dell'attraversamento della S.P. n. 23 viene inoltre previsto un pre-scavo di approfondimento della profondità di circa 2.5m con scarpate in terreno naturale.

L'attraversamento del T. Chisone viene previsto in subalveo all'interno di una calotta in c.a. e protetto da una soglia in massi cementati della larghezza di 15m e di spessore di circa 1m.

A seguito dell'esame della documentazione di progetto, dei risultati del sopralluogo effettuato in data 21.05.2014 in presenza dei proponenti e dei progettisti, dei confronti con le informazioni d'archivio a disposizione, si esprime, per quanto di competenza in relazione agli adempimenti previsti dai procedimenti citati in premessa e sulla base dello stato delle conoscenze al momento disponibili, una valutazione favorevole sugli interventi in previsione con le osservazioni di seguito riportate.

1. i parametri sismici di progetto devono essere resi coerenti all'interno dei diversi elaborati: si segnala, a tal proposito, che al par. 6 della *Relazione Geologica e geotecnica* vengono sviluppate analisi che si riferiscono a periodi di riferimento,  $V_r$ , di 200 anni, mentre nella *Relazione di Calcolo delle strutture* viene utilizzato un  $V_r$  pari a 100 anni;
2. in sede di sviluppo della progettazione, all'interno della *Relazione di Calcolo delle strutture* dovranno essere esplicitati i risultati delle verifiche sulle fondazioni condotte ai sensi del cap. 6.4 e 7.11 delle NTC 2008;
3. nel corso dell'esecuzione degli scavi dovrà essere garantita la stabilità dei fronti sia dello scavo di alloggiamento della condotta, da realizzarsi con tecnica blindoscavo, sia del pre-scavo, quando previsto, (sezione tipo A), mediante la realizzazione di scarpate con pendenze compatibili con le caratteristiche meccaniche dei terreni movimentati;
4. lo stoccaggio temporaneo del materiale derivante dagli scavi dovrà essere previsto in posizione esterna rispetto alle fasce di pertinenza dell'alveo di piena dei corsi d'acqua.

Per quanto riguarda specificatamente le verifiche di compatibilità previste ai sensi dell'art. 31 della LR 56/77 come modificato dalla LR 3/2013, risulta che, come precedentemente segnalato, le condizioni di pericolosità che interessano le opere derivano esclusivamente da problematiche di carattere idraulico. Pertanto, sentito il Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino competente per

materia, si esprime parere favorevole ai sensi della normativa in questione con le osservazioni di seguito riportate:

- a) gli elaborati progettuali dovranno contenere apposito capitolo che attesti che le attuali condizioni di dissesto sono compatibili con la realizzazione dell'impianto, con gli scenari evolutivi della dinamica dei corsi d'acqua legati all'impatto delle stesse opere sul territorio, con la pericolosità ed il rischio per le aree confermini, precisando altresì che "gli interventi previsti debbono assicurare il mantenimento e il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti";
- b) i soggetti attuatori sono tenuti alla sottoscrizione di un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e/o persone comunque derivanti dal dissesto idraulico dell'area in argomento, in coerenza con quanto previsto dall'art. 18, comma 7 delle N.T.A. del PAI;
- c) si rimanda ai Comuni di Villar Perosa e San Germano Chisone la verifica di carattere tecnico-amministrativo riguardo l'ammissibilità degli interventi previsti in progetto rispetto all'attuazione delle previsioni urbanistiche di P.R.G.C., con particolare riferimento alla conformità ed alla compatibilità degli stessi con le norme di destinazione d'uso del suolo e con la classificazione della pericolosità geomorfologica dell'area contenuta nella Carta di Sintesi del P.R.G.C. medesimo.


Si segnala, a margine, che ai fini della prevenzione del rischio sismico tutte le opere che presentano consistenza strutturale sono soggette all'obbligo di denuncia prima dell'inizio lavori ai sensi dell'art. 93 del DPR 380 del 6 giugno 2001 e, nel caso in cui le opere siano qualificate come strategiche e rilevanti, all'autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 94 del DPR citato.

Si sottolinea, inoltre, che gli interventi di demolizione controllata previsti in prossimità della centrale di produzione dovranno essere realizzati con gli accorgimenti necessari a garantire le necessarie condizioni di sicurezza per il cantiere, per le aree adiacenti e per i fabbricati interessati, per i quali dovranno essere eseguite le valutazioni della sicurezza ai sensi del par. 8.3 del D.M. 14.01.2008.

Si sottolinea, infine, che il presente parere non entra nel merito degli aspetti connessi alla funzionalità delle opere in progetto

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

Il Funzionario Referente  
Vittorio Giraud



VG/vg



Funzionario Referente  
Vittorio Giraud  
Tel. 0121/77361  
E-mail: vittorio.giraud@regione.piemonte.it

Il Dirigente  
Mauro Picotto



Data 12 GIU. 2014

Protocollo 31054 /DB1424

Class. 13.200.14VALEST24\_387.91.2014A

ALLA PROVINCIA DI TORINO  
Servizio VIA  
Tramite mail: [servia@provincia.torino.it](mailto:servia@provincia.torino.it)  
Servizio Risorse Idriche  
Tramite mail: [risorse.idriche@provincia.torino.it](mailto:risorse.idriche@provincia.torino.it)  
E, p.c.  
Al Comando Provinciale del C.F.S. Torino  
[cp.torino@corpoforestale.it](mailto:cp.torino@corpoforestale.it)

Al Settore Prevenzione Territoriale del rischio  
Geologico – Area di Torino, Cuneo, Novara, Verbania  
via Belfiore, 23  
10125 Torino

OGGETTO: DLgs 387/2003 e s.m.i. Domanda di autorizzazione unica per costruzione e esercizio di impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dal T. Chisone. Richiedente: Sangermanoenergie Srl (ex Idroval). Interventi di trasformazione e modificazione d'uso del suolo in comune di S. germano Chisone(TO). Trasmissione parere di competenza l.r. 45/89 in sede di Conferenza di Servizi.

In relazione alla Conferenza di servizi relativa al progetto in oggetto,

VISTA la Legge Regionale 09.08.1989 n. 45;

VISTA la Legge Regionale 26.04.00, n. 44, ed in particolare l'articolo 63;

VISTA la Circolare PGR n. 4/AMD del 3.4.2012;

VISTA la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 art. 19 e il Regolamento Forestale di attuazione dell'articolo 13 della medesima legge;

VISTA l'istanza della Ditta: Sangermanoenergie Srl tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori specificati in oggetto, la documentazione progettuale e le successive integrazioni e varianti al progetto presentato;

VISTA la DGR n. 64-7417 del 7 aprile 2014, (Allegato A alla parte I, Par. 7, punto 3), che dispone che l'autorizzazione ai sensi della L.R. 45/89 assolve anche i disposti di cui all'art. 31 della l.r.56/77 come modificato dalla l.r.3/2013;

VISTA la nota di avvio del procedimento e di convocazione delle Conferenza di servizi pervenuta dalla Provincia di Torino;

**PRESO ATTO** dell'istruttoria e delle valutazioni tecniche, di rispettiva competenza in merito alla compatibilità idrogeologica dell'intervento espresse:

Dal Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico – area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania con propria nota allegata in qualità di organo tecnico a termine del disposto di cui al paragrafo 4 della circolare P.G.R. 4/AMB del 03.04.2012;

Dal Settore scrivente per gli aspetti di specifica competenza forestale con prescrizioni sotto riportate;

**CONSIDERATO** che ai sensi della citata L.r. 45/89 il provvedimento autorizzativo deve riassumere le risultanze delle istruttorie tecniche svolte dai suddetti uffici competenti e contenere le prescrizioni da esse derivanti;

si esprime **parere favorevole** ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45 ed ai sensi dell'art. 31 della l.r. 56/77 alle trasformazioni e modificazioni d'uso del suolo in aree soggette a vincolo idrogeologico necessarie all'esecuzione dei lavori specificati in oggetto dalla ditta: Sangermanoenergie Srl C.F./P.IVA 11065470012 come da documentazione allegata all'istanza e s.i.

**Il parere è subordinato al rispetto delle prescrizioni sottoindicate e di quelle formulate dal Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico con propria nota allegata che dovranno essere integralmente riportate nel provvedimento autorizzativo finale.**

1. il taglio degli alberi e l'eliminazione delle ceppaie dovranno precedere i movimenti di terra, il taglio dovrà essere strettamente limitato agli esemplari necessari per la realizzazione del tracciato, il materiale dovrà essere esboscato e accatastato lungo la viabilità di accesso al cantiere;
2. durante i lavori non dovrà essere scaricato materiale a valle, in nessun caso dovranno essere depositate volumetrie nei pressi degli impluvi;
3. particolare attenzione dovrà essere prestata al recupero e alla stabilizzazione della scarpate degli attraversamenti dei corsi d'acqua, che presentano tratti subverticali; in queste sezioni le sistemazioni dovranno procedere secondo le tipologie di progetto;
4. tutte le scarpate e in particolare quelle in riporto, nonché le aree di scopertura dovranno essere inerbite mediante idrosemina o altra tecnica entro 3 mesi dall'esecuzione dei lavori di riprofilatura delle superfici secondo le prescrizioni progettuali;
5. in corso d'opera si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche provvisori o di cantiere, in accordo con i disposti del D.M. 14 gennaio 2008. Tali verifiche e, se del caso, l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità, dovranno far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione.
6. i terreni movimentati dovranno essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo, il deposito non dovrà interessare aree potenzialmente instabili (aree a rischio di esondazione, e/o soggette a movimenti gravitativi di versante, ecc);
7. per la ricostituzione della copertura boschiva e il ripristino vegetativo dovrà essere utilizzato postime forestale garantito e certificato ai sensi delle normative vigenti utilizzando le specie autoctone adatte al sito;
8. nelle zone rinaturalizzate dovranno essere effettuate le operazioni di controllo delle specie infestanti, le sostituzioni delle fallanze e le irrigazioni di soccorso per i 5 anni successivi all'impianto;
9. Dovranno essere comunicate: la nomina del Direttore dei lavori, le date di inizio e fine lavori al Comando provinciale del Corpo Forestale dello Stato e al Settore Foreste; **alla comunicazione di termine lavori, dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.**
10. Ai sensi dell'art. 8 della L.r. 45/89 la Ditta titolare dell'autorizzazione deve costituire prima dell'inizio dei lavori a favore della Regione Piemonte un deposito cauzionale di un importo pari a € 3480.2. Il versamento può essere effettuato:
  - a) tramite fidejussione bancaria o assicurativa a favore della Regione Piemonte - Piazza Castello 165, Torino;
  - b) direttamente presso la Tesoreria della Regione Piemonte, Via Garibaldi 2, Torino;
  - c) mediante versamento su c/c postale n. 10364107 intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte, P.za castello 165, Torino", indicando chiaramente la causale del versamento, gli estremi delle leggi: L.r 45/89 e D.Lgs 387/03;
  - d) mediante bonifico bancario sul c/c bancario n. 40777516 di UNICREDIT BANCA intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte" - Codice IBAN: IT 94 V 02008 01044 000040777516, indicando chiaramente la causale del versamento, gli estremi delle leggi: L.r 45/89 e D.Lgs 387/03.
 Copia dell'attestato del versamento deve essere trasmesso alla Regione Piemonte Settore Foreste, Via Guasco 1 - 15110 Alessandria.  
 Nel caso sia costituita fidejussione assicurativa o bancaria, il relativo contratto deve essere stipulato a favore della Regione e deve essere prodotto in tre copie al dirigente del Settore Foreste.  
 La cauzione verrà restituita a richiesta dell'interessato, dopo l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori e del rispetto delle prescrizioni impartite effettuate dal Settore Foreste.
11. E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche, effettuate dai soggetti competenti, in corso d'opera o al termine dei lavori.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 19 della l.r. 10.2.2009 n. 4, poiché è prevista la trasformazione di superfici boscate, **sono a carico del destinatario dell'autorizzazione la compensazione della superficie forestale trasformata e la mitigazione degli impatti sul paesaggio**, detta compensazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni progettuali e **previa presentazione al Settore Foreste, prima dell'inizio dei lavori**, del progetto esecutivo delle opere compensative.

Il presente parere è rilasciato esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria. Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di Terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti ivi contenuti saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

I lavori, compresa la compensazione forestale, dovranno essere ultimati entro il termine fissato dall'autorizzazione unica rilasciata dal responsabile del procedimento ai sensi del D.lgs 387/03 e s.m.i.

**Copia integrale del progetto autorizzato e del provvedimento finale dovranno essere trasmessi a cura del richiedente al Settore Foreste – Ufficio di Alessandria e al Comando Provinciale di Torino del Corpo Forestale dello Stato per la necessaria attività di controllo.**

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Franco Licini




Prot. n. ~~8576~~ 14.06

Torino, 28 MAG. 2014

Ns.Rif. 22836-14  
Classificazione 1316040 fasc 1192

Alla Provincia di Torino  
Area Risorse Idriche  
e Qualità dell'aria  
Servizio Gestioni Risorse Idriche  
Corso Inghilterra, 7/9  
10138 Torino  
(rif. Prot. n. 82760/LC3/VL del 15/05/14)



Alla Provincia di Torino  
Servizio Val. Impatto Ambientale  
Corso Inghilterra, 7/9  
10138 Torino

**OGGETTO: D.Lgs 387/2003 - Domanda di Idroval4 ora Sangermanoenergie s.r.l. di autorizzazione Unica per la realizzazione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di San Germano Chisone e Villarperosa a mezzo di derivazione dell'acqua dal torrente Chisone.  
Invio parere tecnico-idraulico ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i.  
Autorizzazione idraulica n. 4669.**

Con riferimento alla documentazione tecnico-amministrativa inviata dal proponente e da seguito del sopralluogo effettuato in data 21/05/2014, le opere idrauliche da realizzarsi ad interferenza con il torrente Chisone sono le seguenti:

Attraversamento del Torrente Chisone con condotta forzata in acciaio del diametro 2,5 m alloggiata in un bauletto di c.a. posato ad una profondità non inferiore a 1,0 m rispetto alla quota più depressa del fondo alveo nella sezione trasversale interessata; In detta sezione è inoltre prevista la realizzazione di una soglia di fondo in massi cementati di spessore pari a 1,0 m ed avente dimensioni in pianta pari a 15 m x 50 m circa.

Lo scarico delle acque turbinate avverrà mediante canale di scarico già esistente con sbocco in sponda destra orografica del torrente Chisone a monte della confluenza con il rio Risagliardo; E' inoltre prevista la movimentazione e la riprofilatura di un tratto del torrente Chisone in corrispondenza del manufatto di scarico.


Ciò posto e preso atto della scelta tipologica delle opere effettuate dai progettisti, senza entrare nel merito della stessa, si esprime esclusivamente ai fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i., **parere favorevole** sul progetto di che trattasi con osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati e realizzati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità di tutte le opere strutturali; particolare riguardo dovrà essere rivolto alle strutture di fondazione i cui piani di appoggio dovranno essere posti alle quote previste negli elaborati progettuali;
3. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmataura di depressioni in alveo o sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo; E' fatto divieto assoluto di asportazione di materiale demaniale dall'alveo.
4. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
5. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua in argomento;
6. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata o mezzi simili ad inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della Direzione dei Lavori: ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che l'opera è stata eseguita conformemente al progetto approvato;
7. il parere s'intende rilasciato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessari, sempre previa autorizzazione;
8. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;
9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente parere, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse

siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

10. il parere è accordato ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente parere.

I FUNZIONARI ISTRUTTORI  
(Ing. Riccardo Crivellari)  
(Geom. Walter Buono) *WB*  
COLLABORAZIONE  
(Ing. ir. Rossella Pilotta) *RP*



IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
(Ing. Giovanni ERCOLE)

*[Handwritten signature]*



Direzione Programmazione Strategica,  
Politiche Territoriali ed Edilizia

Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio

Valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

Data

Protocollo

Rif. n. 8911/0814 del 03.04.2014  
11118/0814 del 28.04.2014  
13889/0814 del 22.05.2014  
31409 Conf 22 05 2014 San Germano Chisone - Villar Perosa.doc

Alla Provincia di Torino  
Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria  
Servizio Gestione Risorse Idriche  
C.so Inghilterra n.7  
10138 Torino  
C.A. Dott. Vincenzo Latagliata  
Al Comune di San Germano Chisone  
Al Comune di Villar Perosa  
Alla Soprintendenza per i Beni  
Architettonici e Paesaggistici  
per le province di Torino, Asti, Cuneo,  
Biella e Vercelli  
Piazza S. Giovanni n. 2  
10122 - T O R I N O

Oggetto: Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio  
D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e - Parte III  
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32  
Conferenza dei Servizi indetta ai sensi della Legge n.241 del 1990 e dell'articolo 12 del  
D.L.gs 387/2003  
Comune : **SAN GERMANO CHISONE e VILLAR PEROSA (TO)**  
Intervento: Progetto di impianto idroelettrico Idroval 4 con derivazione d'acqua dal  
canale di scarico della centrale Energie in comune di Villar Perosa e  
restituzione in comune di San Germano Chisone, nei pressi dell'area "Ex  
cotonificio Widemann"  
Istanza: **Sangermanoenergie S.r.l. (già Società Idroval S.r.l.)**

#### Relazione in adempimento all'art. 146 D.Lgs 42/2004

Con riferimento alla nota di convocazione prot. n.68922/2014 del 18.04.2014, qui pervenuta in  
data 28.04.2014 (protocollo 11118/DB0814) dalla Provincia di Torino - Area Risorse Idriche e

Qualità dell'Aria - Servizio Risorse Idriche - relativa alla convocazione della Conferenza dei Servizi indetta per il giorno 12.05.2014;

preso atto dalla documentazione progettuale trasmessa da codesta Società e pervenuta in data 03.04.2014 (protocollo 8911/DB0814) e dalla successiva integrazione pervenuta in data 22.05.2014 (protocollo 13889/DB0814), che il progetto si riferisce alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile, con derivazione d'acqua dal canale di scarico della centrale Energie in comune di Villar Perosa e restituzione in comune di San Germano Chisone, nei pressi dell'area "Ex Cotonificio Widemann";

visto lo stato dei luoghi nel corso del sopralluogo, effettuato in data 15 maggio 2014 congiuntamente a rappresentanti delle Amministrazioni Comunali interessate ed ai progettisti, durante il quale si è preso atto delle particolarità paesaggistiche e naturalistiche ancora presenti in alcuni ambiti, in particolare nelle zone ove saranno collocate le opere di presa e la vasca di carico oltre ad emergenze architettoniche che costituiscono testimonianza dell'architettura industriale legata ai cotonifici presenti nelle vallate alpine;

constatato che per la realizzazione delle opere in progetto si rendono necessari interventi che andranno a modificare lo stato dei luoghi, meritevoli di particolare attenzione e salvaguardia consistenti nella realizzazione di una vasca di carico della condotta forzata, localizzata lungo il canale di scarico dell'esistente centrale di Villar Perosa, collocato in fregio al rilevato della strada Provinciale numero 23, in corrispondenza della confluenza con il rio naturale detto Rivo delle Caserme; nella posa in opera di una condotta forzata in acciaio per l'adduzione dell'acqua derivata dalla vasca di accumulo alla centrale di produzione, - di lunghezza di circa 2.000 metri - completamente interrata; nella realizzazione della centrale di produzione, ricavata utilizzando l'impronta dell'edificio dismesso della centrale già presente nell'area interna dell'ex cotonificio Widemann di San Germano, per accogliere le apparecchiature di restituzione dell'energia prodotta all'Enel; nella costruzione di un canale di restituzione delle acque di scarico della centrale nel torrente Chisone, anch'esso completamente interrato; nell'individuazione di aree di deposito temporaneo per materiali e mezzi, delle aree per attività di cantiere per la realizzazione delle opere civili, dei cantieri mobili per la posa della condotta forzata; nella costruzione di un elettrodotto, per il collegamento della centrale di produzione con la rete elettrica dell'ente distributore, la cui ubicazione è stata individuata preliminarmente lungo il cavo MT che si trova al di sotto della strada di accesso al concentrico di San Germano (Via Vittorio Veneto);

verificato che a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione;

visto l'artt. 146, comma 6, del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;

accertata la conformità dell'intervento proposto con le finalità di tutela degli aspetti fisico-naturalistici degli ambiti vincolati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c) del D.Lgs 42/2004 (fascia fluviale del Torrente Chisone e Rivo delle Caserme);

verificata altresì la coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 53-11975 del 4 agosto 2009 limitatamente agli articoli posti in salvaguardia (artt. 14-16-18-26-33 e art 13 così come riformulato con D.G.R n. 6-5430 del 26/02/2013),

considerato che le opere così come proposte, con opportuni accorgimenti in fase esecutiva, appaiono compatibili con il contesto interessato e tali da non recare eccessivo pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località;

con la presente si formula una valutazione positiva ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 alla realizzazione delle opere in progetto, **a condizione** che:

- ✓ nella realizzazione dell'opera di presa, della vasca di carico e delle opere emergenti dal suolo, sia posta particolare cura alle parti di manufatti emergenti dal suolo, raccordandole con il contesto circostante e realizzandole con blocchi di pietra locale, opportunamente annegati nel getto di cls. e disposti secondo le tipologie maggiormente in uso (cfr. tavola B.1);
- ✓ la copertura del tratto di canale scatolare in prossimità dell'opera di presa, per permettere la pista di passaggio per la manutenzione, sia realizzata con grigliati autobloccanti erbosi (cfr. esempio riportato sulla tavola B.1);
- ✓ la condotta, nel tratto del canale preesistente nei pressi dell'Ex cotonificio "Widemann", sia completamente ricoperta con il materiale di risulta degli scavi con il contestuale inerbimento lasciando a vista alcuni tratti delle sommità spondali per conservare le tracce della preesistenza;
- ✓ il fabbricato della centrale sia rifinito con intonaco esterno di natura grezza e con una tonalità di colore affini a quelli predominanti del cotonificio "Widemann";
- ✓ i serramenti del fabbricato di produzione siano inseriti dall'interno della muratura - restituendone la vista della mazzetta dall'esterno - e siano realizzati in acciaio, opportunamente trattato per rendere di natura opaca la finitura superficiale e con una tonalità di tipo bruno-scuro, con la stessa tipologia e forma di quelli preesistenti del succitato cotonificio (cfr. documentazione fotografica allegata);
- ✓ nei tratti dove la condotta viene posata su terreni naturali, in corrispondenza del canale esistente (cfr. sezione tipo B1 della tavola D.2), qualora vi sia la necessità di ricorrere ad opere per il sostegno della scarpata, siano utilizzati blocchi di pietra locale, opportunamente annegati ed ancorati in getti di cls. al fine di restituire al termine dei lavori la percezione di murature "a secco";
- ✓ a seguito del passaggio della condotta in progetto, i luoghi siano ripristinati con il materiale di risulta degli scavi e siano inerbite le parti di suolo destinate a prato;

- ✓ le piste e le aree di cantiere siano eliminate al termine delle opere in progetto, avendo cura di ripristinare i luoghi riportandoli alle condizioni preesistenti;
- ✓ in considerazione dell'abbattimento di specie arboree ed alberate – pur non essendo specificatamente previsto il recupero compensativo ai sensi dell'art. 19, comma 7 della L.R. 4/2009 - siano poste a dimora idonee specie atte a reintegrare l'abbattimento stesso ed a rendere compatibili gli ambiti compromessi con il contesto montano di riferimento;

Ai sensi dell'art. 146, comma 5, del D.lgs 42/2004 la presente relazione è inviata al Soprintendente ai fini del pronunciamento del parere vincolante; si precisa che tale relazione potrà essere considerata autorizzazione paesaggistica solo a fronte dell'acquisizione del parere vincolante del Soprintendente o nel caso in cui tale parere non sia reso nei termini stabiliti dalla legge.

L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'articolo 146 del D.lgs. 42/2004 solo sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Compete quindi all'Autorità Comunale garantire il rispetto dell'intervento con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che lo stesso sia stato realizzato correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'articolo 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Si resta in attesa della trasmissione del provvedimento conclusivo della Conferenza di Servizi in osservanza alle procedure di legge.

Il Dirigente  
Arch. Giovanni Paludi

I Funzionari Istruttori  
Giancarlo Bruno  
Patrizia Filippi